

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 75	DATA 09-12-2024
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2025		

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTIQUATTRO** ADDI **NOVE** DEL MESE DI **DICEMBRE** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
SPIRITO DAVIDE	X			VENTURA ISOTTA ANNA	X		
LURAGO SARA	X			SAPONE STEFANO	X		
ZAMBON EDOARDO		X		MATTEUCCI MATTEO	X		
GAREGNANI ANNA	X			BUTTIGLIERI MARIA ANGELA	X		
SORMANI ILARIA	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
PANSARDI TOMMASO		X		FORNARA CHRISTIAN	X		
FRATTO MARCO	X			INGRASSIA GIOVANNI		X	
BURATTI STEFANO	X						

TOTALE PRESENTI 14

TOTALE ASSENTI 3

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



DELIBERAZIONE N. 75

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025.**

Componenti presenti in aula n. 14 su n.17.

Sono assenti i/le Consiglieri/re: Edoardo Zambon – Tommaso Pansardi – Giovanni Ingrassia.
E' inoltre presente l'Assessore esterno Maurizio M. Tomio.

Il Sindaco illustra l'argomento in oggetto.

Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri Comunali, come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

Con Decreto del 7 luglio 2023, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25 luglio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le Aliquote di cui ai commi da 748 a 755, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilendo altresì le modalità che ciascun Comune deve seguire per elaborare e trasmettere il relativo Prospetto al Dipartimento delle Finanze del MEF.

Qui di seguito si riportano le Aliquote IMU, come indicate dalla Legge n. 160/2019:

Articolo 1, comma 748: *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”;*

Articolo 1, comma 749: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*



Articolo 1 comma 750: "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

Articolo 1, comma 751: "... A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";

Articolo 1, comma 752: "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

Articolo 1, comma 753: "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento";

Articolo 1, comma 754: "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

Articolo 1, comma 755: "A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento";

Con la Legge del 27 novembre 2023 n. 170, è stata predisposta la proroga, all'anno di imposta 2025, per l'obbligo per i Comuni di redigere la Delibera di Approvazione delle Aliquote IMU tramite l'elaborazione digitale del Prospetto. L'obiettivo è stato quello di consentire ai Comuni di usufruire di una fase di sperimentazione del nuovo sistema;

In data 6 settembre 2024 è stato emanato dal Vice Ministro delle Finanze, il Decreto che integra quello del 7 luglio 2023, con il quale, in considerazione di quanto previsto dall'articolo



6-ter, comma 1 D.L. n. 132/2023 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2023) è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al Decreto 7 luglio 2023. In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già prevista dal sopracitato Decreto;

L'applicazione informatica attraverso la quale i Comuni possono individuare le fattispecie, diversificare le Aliquote IMU, nonché elaborare e trasmettere il Prospetto per l'anno di imposta 2025 è presente all'interno della Sezione denominata "Gestione IMU" del Portale del Federalismo Fiscale;

La novità più rilevante del Decreto riguarda l'introduzione di 128 nuove tipologie di immobili soggetti a IMU, al posto delle precedenti migliaia di casistiche.

Le 128 categorie individuate nel Decreto comprendono un'ampia gamma di immobili, suddivisi per destinazione d'uso:

- **immobili residenziali**, come abitazioni principali, seconde case, case vacanze e immobili di lusso;
- **immobili commerciali**, quali negozi, uffici e capannoni;
- **immobili per la produzione di energia**, come centrali elettriche e impianti fotovoltaici, regolati da specifiche normative IMU;
- **immobili destinati a scopi pubblici e sociali**, come scuole, ospedali, edifici comunali, e strutture sanitarie;

CONSIDERATO CHE:

L'articolo 1, comma 746, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha previsto che: *"Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche..."*.

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, così come stabilito dal comma 741 lett. d).

Si precisa, inoltre, che per le aree fabbricabili/edificabili non dotate di servizi primari come le reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni e fognature, incanalati in apposite condutture



realizzate nel sottosuolo, non è prevista alcuna riduzione sul valore dell'area medesima, salvo presentazione di documentazione rilasciata dall'Ente in un periodo antecedente alla Delibera *de quo*, in cui si attesta la concessione di tale riduzione. Per i terreni su cui insiste sedime stradale, invece, è necessario presentare relazione a cura di un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'avvenuta riduzione della superficie;

Per terreno agricolo, in base al comma 746 lett. e), si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato, il cui valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. L'esenzione è prevista solo per coloro che hanno la qualifica di imprenditori agricoli (IAP) e di coltivatori diretti (CD) ed avente i seguenti requisiti:

- iscrizione alla previdenza agricola;
- terreni utilizzati a finalità agro-silvo-pastorale, silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali;

L'articolo 1, comma 759, della Legge 27 n. 160/2019, lett g-s) ha stabilito che: *"Gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione"*;

I commi 756, 757 e 767, della suddetta Legge, disciplinano i poteri dei Comuni in materia di IMU, e precisamente:

comma 756: *"... I Comuni, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, possono diversificare le Aliquote dell'IMU di cui ai commi da 748 a 755 ..."*;

comma 757: *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le Aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la Delibera di Approvazione delle Aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il Prospetto delle Aliquote che forma parte*



integrante della Delibera stessa. La Delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771...

comma 767: *"... Le Aliquote e i Regolamenti IMU deliberati dal Comune hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; a tal fine, il Comune deve inserire il Prospetto delle Aliquote ed il testo del Regolamento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno. L'omessa pubblicazione entro il 28 ottobre comporta l'applicazione delle aliquote e dei regolamenti vigenti nell'anno precedente";*

A seguito dei recenti sviluppi giurisprudenziali (Cass. nn. 21465/2020, 5190/2022, 5191/2022, 25774/2022, n. 37385/2022), il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel prenderne atto, chiarisce che, per ottenere il beneficio dell'esonero dal pagamento dell'IMU per fabbricati "Merce", "Alloggi Sociali", "immobili delle Forze Armate/Militari", è necessario presentare la dichiarazione IMU. È in questa nuova ottica che deve essere letta la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 769, ultimo periodo, della Legge 160/2019, secondo il quale in "ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme". Pertanto, per beneficiare dell'esenzione dall'IMU nei casi sopra indicati, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si possiedono i requisiti, la dichiarazione IMU;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

Ai fini del conseguimento dell'esenzione dall'IMU, ex articolo 1, comma 708, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 201/2011, convertito in Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, non è in alcun modo prescritto che l'attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d'imposta. È, di conseguenza, richiesto il soddisfacimento del solo requisito oggettivo realizzato dalla circostanza che il fabbricato rurale sia una costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. La norma, infatti, non esige che la qualifica di imprenditore agricolo sia posseduta direttamente dal soggetto d'imposta. L'immobile concesso in comodato a un imprenditore agricolo beneficia dell'agevolazione poiché catastalmente classato in categoria D/10 come fabbricato rurale;

L'articolo 5 decies, del Decreto Legge n. 146/2021, convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, siti nello stesso Comune oppure in Comuni diversi, l'agevolazione prevista



per l'abitazione principale spettanti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare;

VISTO CHE il Comune di Canegrate pur non diversificando le Aliquote rispetto a quelle indicate ai commi 748-755 della Legge n. 160/2019 e confermando quelle dell'anno 2024, la Delibera di Approvazione delle Aliquote è stata redatta secondo i canoni stabiliti dal Decreto del 6 settembre 2024;

VISTI:

Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Il Regolamento Comunale di contabilità;

Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (approvato con Delibera di C.C. n. 25 del 29/06/2020);

Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;

- Acquisiti i pareri di cui all'articolo 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Matteo Matteucci – Christian Fornara – Francesco Capriglione – Maria A. Buttiglieri), espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le Aliquote dell'anno 2025 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), confermando quelle dell'anno 2024 e, precisamente:
 - ALIQUOTA BASE 10,6 per mille;
 - ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D 11,4 per mille;
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE Esente per Legge con esclusione Cat. A/1, A/8 ed A/9 ove si applica il 4 per mille per Legge;
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE Esente per Legge a seguito di Provvedimento del Giudice per il coniuge non affidatario dei figli e non assegnatario dell'abitazione;



- ALIQUOTA IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE, Esenti da IMU, previa presentazione Denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria e Dichiarazione IMU;
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1 per mille (minimo previsto per Legge);
 - ALIQUOTA BENI MERCE, ossia fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, Esenti da IMU previa presentazione Dichiarazione IMU;
- 3) Di dare atto che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori e figli) a condizione che il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune del comodatario;
 - 4) Di dare atto che non è prevista alcuna riduzione sul valore delle aree fabbricabili/edificabili non dotate di servizi primari, salvo presentazione di documentazione rilasciata dall'Ente in un periodo antecedente alla Delibera *de quo*, in cui si attesta la concessione di tale riduzione;
 - 5) Di dare atto che per i terreni su cui insiste sedime stradale, invece, è necessario presentare relazione a cura di un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'avvenuta riduzione della superficie;
 - 6) Di dare atto che le scadenze di legge rimangono invariate come fissate al 16 GIUGNO per la rata in acconto e al 16 DICEMBRE per la rata a saldo;
 - 7) Di dare atto che la presente Deliberazione costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione 2025-2027 in corso di approvazione, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera c) del Dlgs n. 267/2000;
 - 8) Di approvare il Prospetto delle Aliquote IMU elaborato digitalmente sul Portale del Dipartimento delle Finanze (MEF);
 - 9) Di procedere all'invio della presente Deliberazione con l'allegato A, relative all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze (MEF), a norma dell'articolo 1, comma 15 ter, del Decreto Legge del 06 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, così come confermato dalla circolare MEF n. 2DF del 22 novembre 2019;



10) Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Matteo Matteucci – Christian Fornara – Francesco Capriglione – Maria A. Buttiglieri), espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

All.ti:

- Allegato A: Prospetto Aliquote IMU anno 2025;
- Parere.





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: tributi@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

Parere preventivo artt. 49 - 147 bis comma 1 -153 comma 5 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla Deliberazione n. **75** assunta in data **- 9 DIC. 2024**

GIUNTA COMUNALE

X CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Tributi Personale Demografici

(Dott.ssa Teresa La Scala)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.



LA RESPONSABILE DELL'AREA

Contabilità e Programmazione Economica

(Fulvia Caltenno)



Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,14%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 24 DIC. 2024 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 24 DIC. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr.ssa Teresa La Scala)

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 12 fogli.

Li, 24 DIC. 2024



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala